

# **SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PALAZZO DELLA REGIONE – PIAZZA CASTELLO 165 – TORINO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

I funzionari incaricati  
Dott. Andrea Spinaci  
Ing. Nicola Coluccio

Visto: il Responsabile del  
Settore Tecnico e Sicurezza  
Ing. Giovanni Arcuri

Torino, 12/11/2012

## Art. 1 PREMESSA

La Regione Piemonte intende affidare in appalto, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 279 lettera e) del D.P.R. n. 207/2010, il servizio di vigilanza presso il Palazzo della Regione sito in Torino — Piazza Castello 165. Il palazzo è sede della Presidente della Regione e della Giunta Regionale, pertanto oltre all'attività di ufficio, a supporto dei propri compiti istituzionali, in esso si svolge un'intensa attività di rappresentanza con frequente presenza di personalità di rilievo. Si prevede pertanto di esercitare un attento controllo nella sicurezza di accesso al palazzo anche con l'impiego, da parte del personale addetto alla vigilanza, di apparecchiature tecnologiche, parte oggetto di appalto e parte fornite dalla Regione.

Ai fini del presente Capitolato si intende:

per "Amministrazione": la Regione Piemonte — Direzione Risorse Umane e Patrimonio;  
per "Capitolato": il presente Capitolato Speciale d'Appalto;  
per "Immobili Regionali": l'immobile di proprietà Regionale sito in Torino — Piazza Castello 165;  
per "Appaltatore": il soggetto aggiudicatario dell'appalto  
per "Parti": i soggetti stipulanti il contratto d'appalto

## Art. 2 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

### 2.1 Generalità

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo decreto legislativo.

L'offerta dovrà essere articolata in un Offerta Tecnica e in un Offerta Economica. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di 100 punti, la commissione attribuirà un massimo di 60 punti per l'offerta tecnica e di 40 punti all'Offerta Economica.

L'Offerta Economica dovrà essere redatta indicando:

- il costo biennale del servizio soggetto a ribasso d'asta
- la percentuale di ribasso su base biennale offerta per il servizio soggetto a ribasso d'asta

La valutazione complessiva dell'Offerta Tecnica e Economica si articola sulla valutazione di due punteggi (P1 – P2) e terrà conto sulla base della proposta generale di erogazione del servizio, delle certificazioni e delle dichiarazioni dei concorrenti.

Il risultato finale si ottiene sommando i seguenti punteggi:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Punteggio per “il progetto qualità del servizio” P1 (offerta tecnica) | max 60 |
| 2. Punteggio per “il prezzo offerto” P2 (offerta tecnica)                | max 40 |

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, comma 1 D.lgs. 163/06, valutabile sulla base della documentazione richiesta e presentata dagli offerenti e sulla base degli elementi e fattori ponderali elencati di seguito in ordine decrescente di importanza:

Offerta tecnica, punteggio (P1) massimo: 60

1. Organizzazione generale del servizio di vigilanza armata max punti 25
2. Organizzazione generale del servizio di vigilanza non armata max punti 20
3. Proposte supplementari del servizio di vigilanza armata max punti 5
4. Proposte supplementari del servizio di vigilanza non armata max punti 5
5. Progetto tecnico e proposta di installazione e attività di noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, conduzione e aggiornamento software di impianto di videosorveglianza (attrezzature di sicurezza e video-sorveglianza TVCC e Registrazione) max punti 5

**Ai fini della valutazione del ribasso offerto, all'offerta tecnica dovrà essere allegato un elenco articolato delle prestazioni supplementari con la quantificazione delle ore minime garantite per assicurarne il relativo svolgimento; nell'offerta economica dovranno essere riportati i relativi costi parziali previsti.**

Offerta economica, punteggio (P2) massimo: 40

1. Prezzo offerto per il servizio biennale di vigilanza armata max punti 20
2. Prezzo offerto per il servizio biennale di vigilanza non armata max punti 15
3. Prezzo offerto per il servizio biennale di noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, conduzione e aggiornamento software di impianto di videosorveglianza (attrezzature di sicurezza e video-sorveglianza TVCC e registrazione) max punti 5

## **2.2 Modalità di attribuzione punteggio offerta economica**

Nell'attribuzione del punteggio P2, (Offerta economica), la Commissione terrà conto del prezzo per il biennio offerto sull'importo dell'appalto soggetto a ribasso d'asta.

La Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'Offerta Economica di ciascun concorrente ed all'attribuzione del punteggio P2 di cui sopra, solo dopo aver verbalizzato l'assegnazione dei punteggi P1 (Offerta Tecnica), ed averne data comunicazione ai partecipanti.

L'apertura delle buste con le Offerte Economiche avverrà in seduta pubblica.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punti P1 P2.

Informazioni più dettagliate in merito alla procedura di gara ed alla predisposizione e presentazione dell'Offerta sono contenute nel disciplinare di gara.

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

- **Prezzo offerto per il servizio biennale di vigilanza *Armata* fissato a base di gara pari a euro 143.328,64 oltre IVA (pari a euro 133.952,00 incrementati del 7% in virtù di spese generali e utile di impresa) (max 20 punti)**

Il punteggio relativo alle offerte sarà determinato in base alla seguente formula:

$$P_i = ( P_{\min} / P_{\text{offerto } i\text{-esimo}} ) \times 20$$

Dove:

$P_i$  = Punteggio ottenuto dal concorrente

$P_{\min}$  = Prezzo minimo offerto

$P_{\text{offerto } i\text{-esimo}}$  = prezzo offerto dal concorrente (*i*-esimo) di cui si vuole determinare il punteggio

20 = valore ponderale

Per la determinazione del rapporto tra P min / P offerto iesimo e dei punteggi saranno prese in considerazione solamente le prime due cifre decimali dopo la virgola, senza arrotondamento.

- **Prezzo offerto per il servizio biennale di vigilanza *Non Armata* fissato a base di gara pari a euro 447.679,44 oltre IVA (pari a euro 418.392,00 incrementati del 7% in virtù di spese generali e utile di impresa) (max 15 punti)**

Il punteggio relativo alle offerte sarà determinato in base alla seguente formula:

$$P_i = ( P_{\min} / P_{\text{offerto iesimo}} ) \times 15$$

Dove:

$P_i$  = Punteggio ottenuto dal concorrente

$P_{\min}$  = prezzo minimo offerto

$P_{\text{offerto iesimo}}$  = prezzo offerto dal concorrente (iesimo) di cui si vuole determinare il punteggio

15 = valore ponderale

Per la determinazione del rapporto tra P min / P offerto iesimo e dei punteggi saranno prese in considerazione solamente le prime due cifre decimali dopo la virgola, senza arrotondamento.

- **Prezzo offerto per il servizio biennale di noleggio, manutenzione, conduzione e aggiornamento software di impianto di videosorveglianza ( attrezzature di sicurezza e videosorveglianza TVCC e registrazione) fissato a base di gara pari a euro 23.112,00 oltre IVA (pari a euro 21.600,00 incrementati del 7% in virtù di spese generali e utile di impresa) (max 5 punti)**

Il punteggio relativo alle offerte sarà determinato in base alla seguente formula:

$$P_i = ( P_{\min} / P_{\text{offerto iesimo}} ) \times 5$$

Dove:

$P_i$  = punteggio ottenuto dal concorrente

$P_{\min}$  = prezzo minimo offerto

$P_{\text{offerto iesimo}}$  = prezzo offerto dal concorrente (iesimo) di cui si vuole determinare il punteggio

5 = valore ponderale

Per la determinazione del rapporto tra P min / P offerto iesimo e dei punteggi saranno prese in considerazione solamente le prime due cifre decimali dopo la virgola, senza arrotondamento.

L'impianto oggetto di manutenzione risulta essere così costituito:

1 - Impianto antintrusione delle aree espositive:

- ❖ n°1 centrale tipo Elkron MP110 completa di tastiera KP100D posta in guardiola
- ❖ n°1 ricevitore radio ER20WL in grado di gestire i rilevatori senza fili posti all'interno dell'area espositiva
- ❖ n°4 rilevatori IR20WL ad infrarosso in grado di rilevare un'intrusione e di segnalarla alla guardiola al piano

2 - Impianto di televisione a circuito chiuso TVCC:

- ❖ n°2 sistemi di registrazione immagini su HD modello Evision/16 per un totale di 32 ingressi video

- ❖ n°8 monitor per gestioni immagini posti rispettivamente in guardiola piano interrato e postazione Polizia
- ❖ n°2 telecamere Dome motorizzate modello JVS poste rispettivamente all'angolo dei portici e all'ingresso carraio
- ❖ n°1 tastiera di gestione delle Dome poste all'interno della guardiola al piano interrato
- ❖ n°30 telecamere modello TLC 640 poste all'esterno del palazzo, all'interno del cortile e all'interno del punto informazioni.

### **2.3 Modalità di attribuzione punteggio offerta tecnica**

Gli elementi alla base della valutazione dell'offerta tecnica ed i relativi punteggi max attribuibili sono:

1. Organizzazione generale del servizio di vigilanza armata (max punti 25)
2. Organizzazione generale del servizio di vigilanza non armata (max punti 20)
3. Proposte supplementari del servizio di vigilanza armata (max punti 5)
4. Proposte supplementari del servizio di vigilanza non armata (max punti 5)
5. Progetto tecnico e proposta di installazione e attività di noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria e conduzione di impianto di videosorveglianza (attrezzature di sicurezza e video-sorveglianza TVCC e Registrazione) (max punti 5)

I punteggi relativi a ciascuno degli elementi qualitativi di cui sopra saranno attribuiti sulla base del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice.

Il metodo che sarà utilizzato dalla commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica è quello del confronto a coppie, come esplicitato nell'allegato "G" del D.P.R. n. 207/2010.

Non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le imprese che nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica abbiano raggiunto il punteggio inferiore a 30/60.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, D.Lgs 163/06 l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato a seguito della sommatoria dei punteggi P1 e P2 (offerta tecnica + offerta economica) come sopra determinati.

### **Art. 3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA**

Per partecipare alla gara, l'Appaltatore dovrà allegare all'Offerta, una dichiarazione con la quale attesta:

a) che l'Offerta Economica presentata è in grado di garantire la copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per erogare, secondo le prescrizioni di Capitolato, secondo la propria offerta ed a perfetta regola d'arte, il servizio oggetto dell'Appalto, nonché di tutte le incombenze necessarie a garantire l'incolumità pubblica, quella del proprio personale, del personale regionale e del personale delle Ditte appaltatrici e subappaltatrici esterne di lavori e servizi espletati per conto della Regione Piemonte negli immobili oggetto dell'Appalto.

b) di aver preso visione dei locali oggetto dell'appalto e di aver preso conoscenza della natura e della consistenza (Offerta tecnica) delle prestazioni, nonché di tutte le condizioni contrattuali. Al fine di assicurare la reale visione dei locali, dopo la visita, il Rappresentante o il Legale Rappresentante della Ditta dovrà farsi attestare l'avvenuta ispezione, da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore non potrà quindi, durante l'espletamento del servizio, eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o l'esistenza di elementi non preventivamente valutati e considerati, sempre che tali nuovi elementi non possano configurarsi come eventi sopravvenuti a causa di forza maggiore, ai sensi del Codice Civile. Per tale motivo l'Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'Offerta Economica con piena ed esclusiva responsabilità sulla conoscenza dello stato di fatto dell'immobile di P.zza Castello 165 Torino.

Le premesse fanno parte integrale del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 4 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata e non armata presso la sede regionale sita in Torino — Piazza Castello 165 ed il noleggio, la manutenzione, conduzione e aggiornamento software di un impianto di video sorveglianza TVCC e registrazione.

#### **Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio avrà durata di anni 2 (**DUE**) con decorrenza dalla stipulazione del contratto o dalla consegna del servizio se effettuata ai sensi dell'art. 302, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e scadenza biennale.

In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto entro la sopraccitata data di decorrenza, esso decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto, ferma restando la durata biennale.

Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 12.04.06, n. 163, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per un numero massimo di 2 (**DUE**) anni rispetto alla data naturale di scadenza.

#### **Art. 6 IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto per anni 1 (**UNO**) è stabilito in € **307.060,04** (trecentosette milazerosessanta/04) oltre IVA.

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto per anni 2 (**DUE**) è stabilito in € **614.120,08** (seicentoquattordicimilacentoventi/08) oltre IVA.

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto per eventuale affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un numero massimo di 2 (**DUE**) anni, ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06 è stabilito in € **614.120,08** (seicentoquattordicimilacentoventi/08) oltre IVA.

Al suddetti importi si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale che sono stabiliti in € 495,00 (quattrocentonovantacinqueeuro/00) per la durata dell'appalto (2 anni), in € 495,00 (quattrocentonovantacinqueeuro /00) per eventuale affidamento di servizi analoghi per ulteriori 2 anni.

Le prestazioni del servizio di vigilanza saranno in ogni caso retribuite in base alle ore effettivamente eseguite e secondo i seguenti costi orari:

- Vigilanza armata, Euro 23,00/ora;
- Vigilanza non armata, Euro 18,00/ora;

In attuazione di quanto stabilito all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 s.m.i., nella redazione del progetto del servizio di vigilanza sono stati utilizzati, quali limiti massimi, i parametri prezzo-qualità previsti dalla Convenzione CONSIP Facility Management Uffici 3.

#### **Art. 7 ORARIO E MODALITA' DEL SERVIZIO DI VIGILANZA**

Le prestazioni del servizio di vigilanza armata e non armata prevedono:

**A) Servizio di controllo accessi, con n. 1 risorsa non armata, a supporto degli addetti all'informazione dipendenti dell'Amministrazione, all'ingresso del personale e visitatori della sede in Piazza Castello 165 — Torino dalle ore 07.30 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 14.00 il sabato.**

- 1) L' agente, che dovrà prestare servizio in divisa, stazionerà all'ingresso dello stabile a diretto contatto con la postazione degli addetti all'informazione, dovrà richiedere l'esibizione di tesserino di riconoscimento per i dipendenti regionali, di un documento di riconoscimento ai visitatori, nonché l'apposizione in modo visibile del "pass" per i visitatori. Senza specifica autorizzazione da parte del settore tecnico e sicurezza, non sarà consentito, da detto ingresso, nessuna attività di carico e scarico di merci;
- 2) qualora sia necessario verificare il contenuto di borse o contenitori, l'agente si servirà di apparecchiatura "metal detector" che l' Amministrazione mette a disposizione;
- 3) la risorsa dovrà verificare l'afflusso di visitatori partecipanti a riunioni o conferenze, per i quali è richiesto, per evitare rallentamenti degli accessi, il solo deposito di documento di riconoscimento. La registrazione degli stessi avverrà in un secondo tempo ad opera degli addetti all' informazione e il documento di riconoscimento restituito all'uscita;
- 4) nel caso in cui accedano al palazzo visitatori istituzionali o personalità, l'accesso sarà consentito senza alcuna formalità, essendo gli stessi accompagnati da agenti delle forze dell' ordine o ricevuti da funzionari dell'Amministrazione;
- 5) particolari disposizioni, di carattere operativo, anche se comportanti variazioni di quanto esposto potranno essere impartite dal settore tecnico e sicurezza.

**B) Servizio di controllo accesso carraio lato Via Palazzo di Città, 24 ore su 24 tutti i giorni, con le seguenti modalità:**

- dalle ore 06.00 alle ore 22.00 guardia non armata
- dalle ore 22.00 alle ore 06.00 guardia armata

- 1) L'agente dovrà prestare servizio in divisa. La risorsa stazionerà presso la guardiola sita al piano primo interrato, con il compito di provvedere all'apertura del cancello carraio, verificando l'autorizzazione all'accesso e al parcheggio degli automezzi rilasciate ufficialmente, indirizzando gli stessi al parcheggio nelle aree riservate sulla scorta di planimetrie ed elenchi periodicamente forniti dal settore tecnico e sicurezza; dovrà altresì verificare il rispetto delle direttive di parcheggio e annotare orari di ingresso-uscita;
- 2) gli elenchi degli autorizzati saranno forniti da parte del settore tecnico e sicurezza in forma scritta, per particolari casi rivestenti carattere di urgenza e di temporaneità le autorizzazioni potranno essere impartite verbalmente dai funzionari regionali indicati in apposito elenco;

**C) Servizio con una risorsa non armata con apparato radiogeno che l'amministrazione mette a disposizione nell'ingresso di Piazza Castello 165, dalle ore 08.30 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì.**

La risorsa dovrà prestare servizio in divisa, stazionerà presso l'ingresso per la verifica di tutto il personale non dipendente che accede agli Uffici della Regione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriore personale non armato per esigenze straordinarie, quali mostre, eventi, esposizioni, ed eventuali sostituzione del personale dipendente addetto alle portinerie per un monte ore non quantificabile preventivamente.

**Art. 8 ESECUZIONE IMPIANTO TVCC**

L'installazione verrà eseguita utilizzando, dove possibile, canalizzazioni esistenti, proteggendo adeguatamente i cavi relativi all'impianto in oggetto. Nelle zone sprovviste di canalizzazioni esistenti, si provvederà alla esecuzione delle stesse, al fine di ottenere una esecuzione complessiva perfettamente

rispondente alle norme vigenti in materia. I cavi di collegamento saranno del tipo antifiama a bassa emissione di fumi, rispondenti alle norme CEI 20-22 e 20—37.

### **8.1 Installazione**

E' seguita da tecnici di lunga esperienza e provata professionalità, verrà curata nei minimi particolari e realizzata in base alle esigenze particolari di ogni singolo impianto. I tecnici addetti all'installazione saranno dipendenti dell'appaltatore, per non compromettere le caratteristiche di riservatezza e sicurezza degli impianti.

### **8.2 Manutenzione**

Al fine di garantire un servizio di assistenza tempestivo ed efficace, la Ditta Appaltatrice, disporrà di un fornito magazzino ricambi, un adeguato servizio di intervento tecnico e dovrà garantire la riparazione e Assistenza dei propri impianti per tutta la durata del noleggio, impegnandosi a mantenere i ricambi necessari alla loro manutenzione.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro per tutta la durata del contratto. Esso dovrà essere consegnato in copia all'amministrazione alla scadenza dell'appalto.

### **8.3 Ufficio tecnico**

Attrezzati laboratori dovranno garantire l'efficienza delle riparazioni e permettono la verifica dei singoli materiali destinati all'installazione, L'ufficio tecnico dovrà elaborare per ogni singolo impianto schemi, disegni, ecc, in modo da permettere anche a distanza di tempo, interventi di manutenzione rapidi ed efficaci.

## **Art. 9 REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO**

Il personale addetto al Servizio di vigilanza di P.zza Castello 165 deve essere in possesso dell'attestato di idoneità relativo alla partecipazione al corso di prevenzione incendio per attività a rischio di incendio alto, rilasciato dai Vigili del Fuoco, così come previsto dall'art. 3 della L. 28 novembre 1996 n. 609 di conversione del D.L. 1.10.1996 n. 512, allegato IX D.M. 10 marzo 1998, D.M. 22 febbraio 1996 n. 261, ed avere abilità nell'uso dei sistemi informatici ad intervenire in caso di fermo ascensore per liberare i visitatori e/o i dipendenti regionali che si trovassero bloccati in cantina. Il Committente, all'uopo, organizzerà corsi di formazione specificamente indirizzati alle G.G. e relativi agli ascensori in uso nel palazzo. Durante il servizio è richiesta la presenza di una G.P.G. con grado equiparabile in campo militare a maresciallo con funzioni di coordinamento.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire alla stazione appaltante la documentazione attestante l'avvenuta formazione e informazione del personale in servizio presso la sede oggetto del presente appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare l'avvenuta formazione.

## **Art. 10 VARIABILITA DELL'APPALTO**

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione aggiudicatrice e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio e delle prestazioni comprese nel servizio. Si fa integrale rinvio a quanto stabilito all'art. 310 del D.P.R. n. 207/2010 (Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 in materia di varianti introdotte dalla Stazione Appaltante e fatto salvo quanto previsto nella parte seconda del presente Capitolato, la variabilità dell'Appalto è regolata come segue:

La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di ridurre le prestazioni richieste oppure di risolvere anticipatamente il contratto qualora la riduzione o la soppressione del servizio sia giustificata da motivate esigenze dell'amministrazione Regionale (inagibilità dell'edificio parziale o totale, dismissione parziale o totale).

La riduzione o la soppressione dovrà essere esplicitamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la giustificano.

Per quanto non disposto dalla presente disposizione si fa rinvio alla disciplina illustrata all'art. 311 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di riduzione parziale del servizio è escluso per l'Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così ridotte. Il compenso dovuto all'Appaltatore verrà risolto decurtando il canone mensile del Servizio programmato delle ore non espletate sulla base della tariffa oraria offerta per il servizio programmato. In caso di risoluzione anticipata del rapporto non sarà riconosciuto alcun compenso a titolo di risarcimento danni. L'Amministrazione appaltante ha altresì la facoltà di aumentare le ore richieste per il servizio programmato. In tal caso il compenso mensile dovuto all'appaltatore verrà aumentato delle ore espletate sulla base della tariffa oraria per le prestazioni straordinarie ribassata della riduzione proposta in sede di gara. Qualora, invece il nuovo servizio non sia compreso nella tipologia nei punti previsti in appalto, si concorderà un nuovo prezzo.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell' Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con preavviso di 30 gg. (trenta giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di vigilanza.

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto, esclusivamente, al pagamento dell'eseguito nonché al decimo della differenza fra l'eseguito e i 4/5 dell'importo dell'appalto.

#### **Art. 11 RESPONSABILI DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Il responsabile unico del procedimento è individuato nel Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio.

I responsabili della Amministrazione aggiudicatrice per la corretta applicazione delle norme contrattuali risultano il Responsabile del Settore Patrimonio ed il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, ciascuno per le proprie competenze.

Al responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, in particolare, è affidato il compito di:

- seguire l'esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze al fine dell'applicazione delle penali
- esprimere il parere di congruità tecnico-economica sulle fatture emesse dall'Appaltatore per il pagamento delle prestazioni

Al Responsabile del Settore Patrimonio, in particolare, è affidato il compito di:

- accertare la regolarità della posizione assicurativa dell'appaltatore
- liquidare le prestazioni d'appalto previa acquisizione della regolare esecuzione delle prestazioni accertata dal Direttore dell'esecuzione come confermata dal Responsabile del Procedimento ed acquisizione del DURC
- predisporre gli atti e i diversi provvedimenti amministrativi derivanti dall'esecuzione del contratto sino all'approvazione del Certificato di verifica di conformità predisposto dal soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante e confermato dal Responsabile del Procedimento
- curare la predisposizione e l'invio, mediante gestione dell'apposito programma informatico, delle schede delle comunicazioni, di cui all'art. 7 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., alla Sezione Regionale Osservatorio Contratti Pubblici e all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici per le fasi attinenti l'esecuzione del contratto.

I Responsabili del Settore Patrimonio e del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, per l'espletamento dei propri compiti, nomineranno dei collaboratori che svolgeranno attività di supporto.

## **Art. 12 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore potrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. Il Rappresentante dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi alla Amministrazione aggiudicatrice al momento della sottoscrizione del contratto.

IL Rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito di necessari poteri per la gestione del servizio.

Il Rappresentante avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate, avranno uguale valore che se fossero direttamente poste all'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il Rappresentante, su autorizzazione dell'Appaltatore, dovrà comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto. Si intende, in ogni caso, mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

E' in facoltà della Amministrazione aggiudicatrice chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante.

L'Appaltatore sarà tenuto a nominare, e a segnalare alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto:

- un proprio "Responsabile operativo dell'appalto" con le funzioni di Supervisore per il servizio oggetto del presente Capitolato, inquadrato almeno nel 5° livello con mansioni decisionali e gestionali, con almeno 5 anni di attività presso pubblica amministrazione;

L'appaltatore deve fornire all'Amministrazione Appaltante l'elenco di tale nominativo con i relativi indirizzi e numeri di telefono cellulare; eventuali aggiornamenti devono essere comunicati tempestivamente all'Amministrazione Appaltante.

## **Art. 13 COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra i Responsabili della Amministrazione aggiudicatrice e l'Appaltatore od, in caso di nomina, del suo Rappresentante, potranno essere fatte verbalmente o per iscritto a mezzo lettera, telegramma, telefax e a mezzo posta elettronica.

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso, essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax.

Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti dal Capitolato.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate alla Amministrazione Appaltante entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione; scaduto il suddetto termine, la comunicazione e da intendersi accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

Tutte le comunicazioni scritte verranno inviate rispettivamente ai domicili legali eletti dalle parti.

#### **Art. 14 DOMICILIO DELLE PARTI**

L'Amministrazione Appaltante, ai fini del presente Appalto, elegge domicilio presso la sede di Via Viotti numero civico 8 (otto), Torino ed è esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito.

L'Appaltatore dovrà eleggere un proprio domicilio legale nell'ambito della città di Torino.

L'Appaltatore dovrà disporre, nella città di Torino, di una sede operativa per la gestione organizzativa e tecnica del servizio, il cui indirizzo dovrà essere comunicato entro 60 giorni dalla data della stipula del contratto. Il domicilio legale dell'Appaltatore potrà coincidere con l'indirizzo della sede operativa succitata.

La mancata comunicazione di cui sopra, costituirà, a tutti gli effetti, indisponibilità della sede operativa da parte dell'Appaltatore.

#### **Art. 15 DOCUMENTI CONTRATTUALI**

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- il Contratto;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto con il relativo allegato N°1 (quadro economico di spesa)
- l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Appaltatore;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che inseriscono i servizi oggetto dell'Appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull'esatta interpretazione delle disposizioni in essa contenute, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con il quale sono sopra elencati. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta.

#### **Art. 16 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il servizio Biennale sarà corrisposto a misura sotto forma di quote mensili, posticipate in relazione alle prestazioni rese nel periodo di riferimento per il servizio di vigilanza armata/non armata e noleggio/manutenzione/conduzione dell'impianto di videosorveglianza ed è subordinato all'emissione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore e all'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto come confermata dal Responsabile del Procedimento nonché all'emissione di DURC favorevole.

La fattura dovrà essere accompagnata dal riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile della Ditta e dalle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi (copia conforme originale Mod. DM, 10 INPS e Mod. F 24) e annualmente entro il mese di marzo, dalla dichiarazione relativa al pagamento premi INAIL.

Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario si provvederà a seguito di presentazione di fattura mensile dettagliata, e relativa documentazione al Settore Patrimonio - Via Viotti 8 - Torino - previo visto per la regolarità del servizio da parte del competente Settore Tecnico e Sicurezza.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione dei predetti documenti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione entro il termine di cui al precedente comma, si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 307, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..

Per quanto non regolato dalla presente disposizione si fa altresì rinvio alla disciplina rappresentata all'art. 8 del contratto.

## **Art. 17 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CESSIONE DEI CREDITI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

In caso di cessione dei crediti d'appalto si applica la disciplina prevista all'art. 117 del D.lgs n.163/2006 s.m.i. cui si fa integrale rinvio.

L'atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del presente Contratto atto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo.

In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente il codice CIG dell'intervento.

## **Art. 18 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - AVVIO, ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO.**

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 299 e 300 del D.P.R. 207/2010, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale avrà compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto, sottoporre al Responsabile del Procedimento le proprie valutazioni sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed dell'applicazione delle penali, sull'eventuale risoluzione del contratto e sugli altri strumenti

di risoluzione delle controversie in vista delle decisioni della Stazione Appaltante, nonché tutti gli altri compiti previsti dall'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

In materia di esecuzione del contratto si fa rinvio alla generale disciplina di cui agli artt. 302/309 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..

Con riguardo alla verifica della conformità del servizio si fa integrale rinvio a quanto stabilito dall'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. nonché all'art. 8 del contratto.

#### **Art. 19 CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI**

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre cauzione definitiva rilasciata sotto le forme e ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. Tale cauzione è dimezzabile qualora ricorrano le condizioni stabilite ai sensi dell'art. 75, comma 7 del medesimo D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata dell'Appalto, quale garanzia a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice per il regolare ed esatto adempimento dell'Appaltatore, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà rimborsata dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta dell'Appaltatore ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con quest'ultimo, resta inteso che l'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali.

La cauzione potrà essere escussa dall'Amministrazione aggiudicatrice dietro una semplice richiesta scritta senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione aggiudicatrice o all'Appaltatore giustificazione alcuna a supporto di tale escussione.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ex art. 1944 Codice Civile) e la sua operatività entro 15 giorni (quindici) a semplice richiesta scritta dall'Amministrazione aggiudicatrice. Quanto sopra, anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni dell'Appaltatore o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria o avanti all'eventuale organismo arbitrale.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di integrare la stessa, fino all'importo stabilito; in mancanza, l'Amministrazione aggiudicatrice tratterà l'importo corrispondente dai primi pagamenti successivi fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore e dovranno essere versate contestualmente alla cauzione definitiva.

Alla fine di ogni anno contrattuale, in relazione alle variazioni di cui all'art. 10 che possono intervenire nel corso dell'anno, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere l'aggiornamento della cauzione definitiva al nuovo importo del canone complessivo, fermo restando i limiti ed i vincoli di cui ai punti precedenti.

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno costituire, con le modalità indicate nel bando di gara, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta. Le cauzioni provvisorie saranno restituite alle Ditte non aggiudicatrici mentre quella della Ditta aggiudicataria sarà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà, in pieno diritto e senza formalità di sorta, procedere all'incameramento della cauzione provvisoria, con diritto di risarcimento di eventuali danni.

## **Art. 20 FORZA MAGGIORE**

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Amministrazione aggiudicatrice.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Amministrazione aggiudicatrice entro 5 (cinque) giorni dall'inizio del loro avverarsi, unicamente mediante lettera raccomandata, anticipata via fax, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

## **Art. 21 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa vigenti e sopravvenute in corso di esecuzione d'appalto.

## **Art. 22 RISERVATEZZA**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'Appalto.

L'Appaltatore dovrà altresì attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 ed alle successive norme di attuazione, nei casi in cui lo stesso debba trovare applicazione.

## **Art. 23 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Tutti gli obblighi o gli oneri nel presente Capitolato e necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico della Amministrazione aggiudicatrice. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è esaustiva; pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Amministrazione aggiudicatrice che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero essere arrecati durante l'esecuzione del servizio, per colpa tanto sua che dei suoi dipendenti autorizzati.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'Impresa ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile e così come si obbliga a manlevare l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché, dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'Appalto, relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Appalto.

L'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza necessaria alle visite ispettive da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

## **Art. 24 NORME DI SICUREZZA**

L'Amministrazione ha predisposto il "Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2009 n. 81 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'offerta, ciò per consentire all'appaltatore l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione all'attività da svolgere).

L'Appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dell'attività. In ordine al computo degli ordini della sicurezza la stazione appaltante ha redatto il DUVRI Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze che si allega al presente capitolato e costituirà parte integrante e sostanziale del contratto.

La Ditta ai fini della eliminazione dei rischi, dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI. Nel caso l'appaltatore presenti proposte integrative al DUVRI, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, le medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Appaltante. Pertanto il DUVRI potrà essere aggiornato su proposta della Ditta senza che questo comporti l'aumento dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza.

La ditta assuntrice dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e al D.Lgs 163/2006 s.m.i.

Il servizio dovrà essere condotto nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene e secondo quanto disposto nel Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

L'Appaltatore deve altresì osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia.

Le attrezzature impiegate nel servizio dovranno essere corrispondenti alla dotazione indicata in sede di offerta ed eventualmente integrata, ove necessario, per l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ogni irregolarità deve essere comunicata ai Responsabili dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Appaltatore deve altresì osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro, e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. L'Appaltatore deve trasmettere, all'Amministrazione aggiudicatrice, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi, nonché, la documentazione di cui al paragrafo 16. con la periodicità ivi indicata.

Qualora si riscontrasse o mediante il DURC violazioni alle disposizioni sopra elencate, l'Amministrazione aggiudicatrice applicherà il disposto di cui agli artt. 4 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore) e 5 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore) del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. alla cui disciplina si fa integrale rinvio.

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, una ritenuta dello 0,50% svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni previo rilascio del DURC.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché di richiedere ai predetti Enti, la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. all'art. 6 (Documento Unico di regolarità contributiva).

## **Art. 25 CONTROLLI**

Nel corso del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice può disporre, in qualsiasi momento, tramite i suoi funzionari della Direzione Risorse Umane e Patrimonio incaricati dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, ispezioni e controlli, senza obbligo di preavviso, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di visita ispettiva senza preavviso, eseguita nella fascia oraria in cui si svolge il servizio di vigilanza, le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con il "Responsabile operativo dell'appalto" interessato, di cui all'art. 12, avendo cura di informarlo telefonicamente almeno 2 (due) ore prima dell'ora in cui saranno effettuati i controlli. Nel caso di irreperibilità del "Responsabile dell'appalto", l'Amministrazione aggiudicatrice procederà egualmente all'esecuzione delle verifiche, in presenza di due testimoni: uno scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice e l'altro fra i dipendenti dell'Appaltatore. In caso di rifiuto da parte del "Responsabile operativo dell'appalto" o in sua assenza, del personale dell'Appaltatore a presenziare alle verifiche, il Settore Tecnico procederà egualmente in presenza di due testimoni scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice ed in tale evenienza, tutti gli inadempimenti che verranno rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dall'Appaltatore.

Sia i funzionari dell'Amministrazione aggiudicatrice incaricati dal Settore Tecnico all'esecuzione dei controlli e sia il "Responsabile operativo dell'appalto" ed il personale dell'Appaltatore, sono autorizzati dalle parti a presenziare al sopralluogo ed a sottoscrivere verbali e documenti relativi ai risultati dei controlli effettuati.

Nel caso di visita ispettiva con preavviso, lo stesso va inviato, a mezzo fax, al domicilio legale eletto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 14 ed eventualmente e non obbligatoriamente anche all'indirizzo della sede operativa dell'Appaltatore. La comunicazione andrà trasmessa dal Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora in cui saranno effettuati i

controlli; allo scopo, farà fede la data e l'ora della ricevuta del fax. Nella comunicazione sarà specificata, obbligatoriamente, la data e l'ora in cui avverrà la visita e l'indirizzo della sede in cui l'Appaltatore dovrà presentarsi. Rimane facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice specificare l'indirizzo dell'immobile dove saranno espletate le verifiche, che pertanto, potrà non coincidere con la sede di convocazione.

Alla visita ispettiva con preavviso, potrà presentarsi l'Appaltatore o il suo Rappresentante o in caso di assenza di quest'ultimo, il suo sostituto. E' facoltà comunque dell'Appaltatore o del suo Rappresentante o del sostituto di quest'ultimo, delegare una persona di fiducia diversa, a presenziare alla visita ispettiva. In tale evenienza, la persona delegata dovrà presentarsi alla data, nell'ora e nel luogo convenuti dal Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice, munita di delega scritta. La suddetta delega potrà essere inviata anche a mezzo fax, al Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice. In mancanza della delega, l'Appaltatore sarà assente alla visita.

Sia la persona delegata alla visita ispettiva con preavviso, che il "Responsabile operativo dell'appalto" o, in caso di assenza di quest'ultimo, il personale dell'Appaltatore nel caso di visita senza preavviso, avranno la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso comunicate in sede di accertamento, avranno eguale valore come se fossero direttamente poste all'Appaltatore o al suo legale Rappresentante o al sostituto di quest'ultimo. La persona delegata o il personale dell'Appaltatore in caso di visita senza preavviso, perciò, è autorizzata ed è tenuta a sottoscrivere, in contraddittorio con l'incaricato del Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice, al verbale e documenti relativi ai controlli effettuati.

In caso di mancata presenza dell'Appaltatore o del suo legale Rappresentante o del sostituto di questi o di persona delegata alla visita ispettiva, con preavviso, il funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio dell'Amministrazione aggiudicatrice procederà comunque alla visita, anche in assenza di testimoni; in tale evenienza, tutti gli inadempimenti che verranno rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dall'Appaltatore.

Si fa in ogni caso rinvio alla disciplina generale in materia di attività di verifica prevista dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. – Parte IV – Titolo IV.

## **Art. 26 PENALITA' E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA**

Nel caso in cui la Ditta manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata senza preventiva messa in mora e ciò senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Servizio Sicurezza della Regione, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione. Ferma restando l'applicazione della disciplina generale in materia prevista all'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale di € 50 per ogni inottemperanza, da trattarsi senza altre formalità sulle somme dovute alla Ditta per prestazioni eseguite.

Nel caso in cui la mancata e/o ritardata prestazione riguardi il piantonamento (armato e non) , oltre alla suddetta penale sarà applicata una penale pari a due volte l'importo della prestazione non eseguita.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti interruzione dell'attività lavorativa degli uffici Regionali, oltre alla penale di cui sopra, la Ditta è tenuta a risarcire all'Amministrazione regionale, l'importo per la mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate. Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti Esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nel palazzo Amministrazione ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata. È fatto salvo il risarcimento all'Amministrazione regionale degli eventuali danni cagionati per Inadempimento di cui sopra.

Resta in ogni caso ferma, ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. n. 210/2010 s.m.i., l'applicabilità della disciplina in materia di risoluzione del contratto e provvedimenti conseguenti illustrati agli artt. 135/140 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.

## **Art. 27 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

In ragione delle speciali esigenze di sicurezza della sede regionale, è vietato il subappalto. È inoltre vietata la cessione del contratto.

In materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto si fa integrale rinvio alla disciplina illustrata dall'art. 116 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.

## **Art. 28 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il servizio dovrà essere svolto da guardie particolari giurate, armate e in uniforme e da personale non armato in uniforme. Gli agenti addetti al servizio di piantonamento o di pattugliamento saranno a disposizione del Settore Tecnico e Sicurezza, che disporrà le modalità operative che riterrà opportune.

L'Amministrazione si riserva di richiedere l'elenco nominativo del personale impiegato nonché ottenere la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, degli agenti che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento; il ritardo della sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste nel precedente art. 26. Si riserva inoltre di richiedere il numero di libretto di guardia giurata del personale impiegato, ed il numero di porto d'armi.

Qualora l'Amministrazione Regionale ritenesse di far installare nell'edificio un impianto d'allarme antintrusione, la Ditta aggiudicataria del presente appalto si impegna sin da ora ad attivare un servizio di televigilanza a mezzo ponte radio con sistema bidirezionale e centralina di trasmissione. Il nuovo canone derivante dall'applicazione del presente paragrafo sarà oggetto di ulteriore offerta sottoposta per la congruità del prezzo alla valutazione del competente Settore Sicurezza.

Nel caso in cui fosse rilevata una effrazione la Ditta dovrà garantire il piantonamento degli ingressi, fino all'arrivo del personale tecnico preposto al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.

## **Art. 29 ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE**

Sono a carico esclusivo della Ditta assuntrice tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della Ditta stessa, di terzi o dell'Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, la Ditta assuntrice si impegna a stipulare con Società Assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali non inferiori ad Euro 15.000.000 RCT/RCO e € 5.000.000 RC professionale (unico per sinistri) e si obbliga a trasmettere alla Committente, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette nonché delle regolari posizioni assicurative presso gli enti Previdenziali e Assicurativi ecc., relative al proprio personale.

La Ditta sarà ritenuta responsabile di ogni danno ed ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a sue carico la rifusione del danni ed ammanchi. Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato e inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, precedere alla rescissione del contratto, salve l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

La Ditta è tenuta ad applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili ai sensi delle norme vigenti nel periodo e nella località in cui viene effettuato il servizio, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra la Ditta e i propri dipendenti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del contratto.

E' fatto obbligo alle parti di sottoscrivere, alla stipulazione del contratto, il documento unico di valutazione dal rischio di interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi del decreto legislativo n. 81, del 9 Aprile 2008 e s.m.i.

## **Art. 30 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre gli oneri di cui al presente Capitolato sono pure a carico della Ditta e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti obblighi speciali:

- a) spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;
- b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso;
- c) fornitura e posa in opera delle apparecchiature di videosorveglianza di cui all'Art. 2 del presente C.S.A., manutenzione e rimozioni alla scadenza del contratto.

#### **Art. 31 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E DI CONDIZIONI DI LAVORO**

Le ditte concorrenti potranno ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto presso i seguenti Enti:

- A.S.L.
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica
- Laboratorio di Sanità Pubblica
- I.N.A.I.L.
- I.N.P.S.
- Direzione Provinciale del Lavoro

Le ditte concorrenti dovranno rilasciare una dichiarazione di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

#### **Art. 32 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA RECESSO UNILATERALE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile.

La Committente ha inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni:

1. quando l'Impresa ceda a terzi, o subappalti in tutto o in parte, i servizi appaltati;
2. quando l'impresa ritarda per 3 volte l'orario del servizio;
3. nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo delle singole rate mensili di canone;
4. per mancato o tardivo intervento nelle segnalazioni dell'impianto antintrusione e di allarme (oltre 5 min. e per 3 volte non necessariamente consecutive);
5. nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nel palazzo;
6. in caso di frode da parte dell'Appaltatore;
7. nel caso di abbandono non motivato dal posto di presidio;
8. nel caso di irreperibilità dell'appaltatore/suo legale rappresentante.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione aggiudicatrice previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.

Resta in ogni caso ferma, ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. n. 210/2010 s.m.i., l'applicabilità della disciplina in materia di risoluzione del contratto e provvedimenti conseguenti illustrata agli artt. 135/140 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.

### **Art. 33 RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI**

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, neanche per qualsiasi danno che potesse essere arrecate alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza e in connessione, diretta e indiretta, dell'esecuzione dell'Appalto. In considerazione del completo esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi preposto nei riguardi dell'Amministrazione e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente l'Amministrazione presentazione.

### **Art. 34 ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL' APPALTATORE**

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni Lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicitate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i sette giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.

Qualora l'appaltatore non proponga le sue doglianze nel mese e nei termini sopra indicati, esse decadono dal diritto di farle valere.

### **Art. 35 REVISIONE PREZZI**

Per il primo anno del contratto, l'importo del canone annuo complessivo e fisso ed invariabile. A partire dal secondo anno, è ammessa la revisione prezzi così come disciplinata dalle disposizioni dell'art. 115 del D.Lgs 163/06 s.m.i..

### **Art. 36 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. L'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per Accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario competente a conoscere la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

**Art. 37 RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.